

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 246 della seduta del 03 SET. 2020.

Oggetto: Proposta di disegno di legge "Modifica alla legge regionale del 6 febbraio 2018 nr. 3 recante *Incentivazione del turismo in arrivo (incoming) attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione.*"

Assessore Proponente: Fausto Orsomarso

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente Generale: Maria Francesca Gatto

Il Dirigente Generale
Avv. Maria Francesca Gatto

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	JOLE SANTELLI	Presidente	X	
2	ANTONINO SPIRLÌ	Vice Presidente	X	
3	DOMENICA CATALFAMO	Componente		X
4	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
5	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
6	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
7	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
8	FRANCESCO TALARICO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° _____ del _____

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Filippo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- l'art. 117 della Costituzione, che riconosce alle Regioni la competenza esclusiva in materia di turismo;
- il D.lgs 79 del 23 maggio 2011 che ha approvato il "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio";
- la Legge Regionale 5 aprile 2008, n. 8 recante "Riordino dell'organizzazione turistica regionale" e in particolare l'art. 1 in cui sono indicate le finalità e i principi;
- la legge regionale 6 febbraio 2018 nr. 3 recante "Incentivazione del turismo in arrivo (incoming) attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione";
- la delibera n. 142 dell'11/04/2019 della G.R. con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2019/2021;
- la delibera n. 405 del 17/06/2019 del Consiglio Regionale della Calabria con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2019/2021;

TENUTO CONTO che:

- la pandemia Coronavirus ha notoriamente cagionato ingenti danni al sistema turistico regionale e il conseguente drastico arresto dei flussi turistici;
- uno degli obiettivi della Giunta Regionale è quello di stimolare la domanda turistica e di favorire l'incoming attraverso il turismo organizzato da operatori nazionali e internazionali legalmente abilitati;
- il sostegno ai sensi della L.R. 3/2018, per l'organizzazione di viaggi per gruppi di minimo 25 persone con un programma di minimo sette pernotti da svolgersi in "Calabria" ha contribuito notevolmente, in questi anni, all'incremento dell'incoming sia dall'Italia che dai mercati esteri, creando condizioni favorevoli per intercettare e consolidare flussi turistici;
- il predetto strumento di incentivazione rappresenta una condotta amministrativa efficace per contrastare la crisi economica e sostenere la fase di ripresa, una volta superata la fase epidemica;
- al fine di rendere il predetto strumento di incentivazione capace di rispondere in maniera efficace alle mutevoli situazioni che intervengono nelle dinamiche di incoming, occorre regolamentare, nei limiti previsti dallo stanziamento di bilancio regionale, in maniera più puntuale e diversificata l'intensità di aiuto per i programmi di viaggio regionali, e per quelli interregionali, la durata minima in termini di pernotti in Calabria per i pacchetti interregionali; eventuali importi e/o percentuali massime di spesa per l'attività di comunicazione e pubblicità, l'eventuale esclusione di periodi di svolgimento dei programmi di viaggio e ulteriori specifiche modalità di attuazione della presente legge, in presenza di gravi situazioni, quali quelle originate dalla pandemia da Covid-19, atte a rendere più flessibile ed efficace lo strumento legislativo.

RITENUTO, pertanto, necessario proporre al Consiglio Regionale la modifica della legge regionale 6 febbraio 2018 nr. 3 per come descritto nell'allegato A Disegno di legge "Modifiche alla legge regionale 3/2018 recante Incentivazione del turismo in arrivo (*incoming*) attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione";

VISTI gli allegati A, B, C, che costituiscono parte integrante della deliberazione;

VISTO il conforme parere espresso dell'Ufficio Legislativo, acquisito con nota prot. 279263 del 02 settembre 2020 che si allega al presente atto deliberativo;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta ulteriori e nuovi oneri a carico del bilancio regionale rispetto a quelli previsti sul capitolo U0613310301 del Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020 – 2022 approvato con L.R. 3/2020;

SU PROPOSTA ~~del Presidente della Giunta regionale o del Vice Presidente della Giunta Regionale o~~ dell'assessore competente,

DELIBERA

di proporre al Consiglio Regionale la modifica della legge regionale 6 febbraio 2018 nr. 3 per come meglio specificate negli allegati A, B, C, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;

di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO

 (EMONTILLA)

IL PRESIDENTE

 (SANTELLI)



REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 246 DEL 03 SET 2020

Legge: << Modifiche alla Legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 "Incentivazione del turismo in arrivo (incoming) attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione">>

Articolo 1

(Modifiche all'art. 1 della legge regionale 6 febbraio 2018, n.3)

1. L'articolo 1 della legge regionale 6 febbraio 2018, n.3 è così modificato:

- a) dopo la parola "incentivare" sono inserite le seguenti "la crescita e il consolidamento del";
- b) dopo la parola "territorio" è inserita la seguente "anche".

Articolo 2

(Modifiche all'art. 3 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3)

1. Nell'art. 3, della legge regionale 6 febbraio 2018, n.3, le parole "all'articolo 4, comma 2" sono sostituite dalle seguenti "dal regolamento di cui all'art. 4 comma 1".

Articolo 3

(Modifiche all'art. 4 della legge regionale 6 febbraio 2018, n.3)

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 6 febbraio 2018, n.3, è così integralmente sostituito:

"La Giunta Regionale con proprio regolamento, nei limiti previsti dallo stanziamento di bilancio regionale, definisce:

- a) L'intensità di aiuto per i programmi di viaggio regionali, anche differenziata per mesi;
- b) L'intensità di aiuto per i programmi di viaggio interregionali, anche differenziata per mesi;
- c) La durata minima in termini di pernotti in Calabria per i pacchetti interregionali;
- d) Eventuali importi e/o percentuali massime di spesa per l'attività di comunicazione e pubblicità,
- e) Eventuale esclusione di periodi di svolgimento dei programmi di viaggio.
- f) Ulteriori specifiche modalità di attuazione della presente legge, in presenza di gravi situazioni, quali quelle originate dalla pandemia da Covid-19.

2. Sono abrogati i commi 2, 3, 5, dell'art. 4 della Legge regionale 6 febbraio 2018, n.3 "Incentivazione del turismo in arrivo (incoming) attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione".

Articolo 4

(Modifiche all'art. 5 della legge regionale 6 febbraio 2018, n.3)

1. Nell'art.5, comma 1, lettera b, della legge regionale 6 febbraio 2018, n.3, le parole "nel

comma 5 dell'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti "nel regolamento di cui all'art. 4 comma 1".

Articolo 5

(Invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi e maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



REGIONE CALABRIA

Giunta Regionale

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.

246

DEL 03 SET. 2020

Disegno di legge: << Modifiche alla legge regionale 3/2018 recante Incentivazione dell'incoming turistico attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione >>

RELAZIONE DESCRITTIVA

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

Il presente disegno di legge scaturisce dall'esigenza di apportare modifiche alla legge regionale 3/2018 che ha ad oggetto la "Incentivazione dell'incoming turistico attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione". Si tratta di uno strumento di incentivazione economica finalizzato all'incremento degli arrivi e delle presenze turistiche con priorità alla bassa stagione.

Per ciò che riguarda le finalità della legge, il disegno di legge interviene per meglio specificare in quali termini lo strumento di incentivazione agisce rispetto al flusso in entrata di turisti. Gli effetti prodotti dalla legge, infatti, si ripercuotono positivamente sia in termini di consolidamento dei flussi sia in termini di crescita orientando questi ultimi anche in un'ottica di destagionalizzazione.

In merito alla modifica all'art. 4 proposta si fa presente che la recente esperienza di crollo del settore turistico cagionato dalla pandemia Coronavirus, ha messo in luce la scarsa capacità della legge di adeguare lo strumento di incentivazione alle situazioni imprevedibili che possono verificarsi. Vista, infatti la forte vulnerabilità del settore legata sia alle situazioni geopolitiche che riguardano i paesi esteri ma anche a cambiamenti normativi, diplomatici e non in ultimo ad emergenze sanitarie, si ritiene opportuno rinviare ad un regolamento regionale approvato dalla Giunta finalizzato ad adeguare i parametri afferenti al periodo di ammissibilità del contributo e all'intensità di aiuto.

Il regolamento regionale avrà ad oggetto la regolamentazione dell'intensità di aiuto per i programmi di viaggio regionali, anche differenziata per mesi; dell'intensità di aiuto per i programmi di viaggio interregionali, anche differenziata per mesi; la durata minima in termini di pernotti in Calabria per i pacchetti interregionali; eventuali importi e/o percentuali massime di spesa per l'attività di comunicazione e pubblicità, l'eventuale esclusione di periodi di svolgimento dei programmi di viaggio, e la previsione di ulteriori criteri utili a rendere efficace lo strumento di incentivazione.

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito il contenuto dei due articoli emendati il disegno di legge in epigrafe:

Art. 1. Trattasi della modifica dell'art. 1 della L.R. 3/2018 in cui sono indicate le finalità della legge ovvero quello di incentivare la crescita e il consolidamento dei flussi turistici, elemento fondamentale per lo sviluppo della regione. Con la presente proposta di legge è inserita all'art 1 comma 1 le parole "la crescita e il consolidamento del" dopo le parole "Al fine di incentivare" e la parola "anche" dopo le parole "dell'afflusso di turisti nel proprio territorio,".

Art. 2 Trattasi di modifiche all'art. 3 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3. Considerata la previsione, al successivo art. 3, di un regolamento regionale è stato necessario modificare il richiamo al comma 2 dell'art. 4 della citata legge regionale, che viene abrogato con il presente disegno di legge (art. 3 comma 2). Infatti, il rinvio al comma 2 dell'art. 4 l.r. 3/2018, non ha più ragion d'essere in quanto l'aspetto della

durata minima dei pernotti nell'ambito del programma di viaggio interregionale sarà disciplinato dal regolamento regionale.

Art. 3. Reca modifiche all'art 4 della legge regionale 6 febbraio 2018, n.3. Specificatamente, al fine di rendere lo strumento normativo più efficace, si è ritenuto necessario prevedere una specifica regolamentazione dei seguenti aspetti:

- a) L'intensità di aiuto per i programmi di viaggio regionali, anche differenziata per mesi;
- b) L'intensità di aiuto per i programmi di viaggio interregionali, anche differenziata per mesi;
- c) La durata minima in termini di pernotti in Calabria per i pacchetti interregionali;
- d) Eventuali importi e/o percentuali massime di spesa per l'attività di comunicazione e pubblicità,
- e) Eventuale esclusione di periodi di svolgimento dei programmi di viaggio;
- f) Ulteriori specifiche modalità di attuazione della presente legge, in presenza di gravi situazioni, quali quelle originate dalla pandemia da Covid-19.

Il regolamento sarà emanato dalla Giunta Regionale.

Con il medesimo articolo, al comma 2, sono abrogati i commi 2, 3, 5, dell'art. 4 della Legge regionale 6 febbraio 2018, n.3 in quanto, per l'appunto, saranno oggetto di specifica disciplina attraverso il regolamento regionale di cui al precedente comma 1.

Art. 4. Trattasi di modifiche all'art. 5 della legge regionale 6 febbraio 2018, n.3. Considerata la previsione, al precedente art. 3, di un regolamento regionale è stato necessario modificare il richiamo al comma 5 dell'art. 4 della citata legge regionale, che viene abrogato con il presente disegno di legge (art. 3 comma 2). Infatti, il rinvio al comma 5 dell'art. 4 l.r. 3/2018 non ha più ragion d'esistere in quanto l'aspetto della eventuale esclusione di alcuni periodi per lo svolgimento del viaggio sarà disciplinato dal regolamento regionale.

Art. 5. Trattasi di disposizione finanziaria in cui si attesta che dalla presente legge non derivano maggiori e nuovi oneri finanziari a carico del bilancio regionale rispetto a quelli già stanziati nel Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020 – 2022 ex L.R. 3/2020.

Art. 6. Disciplina l'entrata in vigore a far data dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Segue il testo comparato tra il testo vigente e l'ipotesi di modifica.

Legge regionale 3 del 6 febbraio 2018	
Incentivazione del turismo in arrivo (<i>incoming</i>) attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione. (BURC n. 15 del 7 febbraio 2018)	
Testo vigente	Ipotesi di modifica
Art. 1 (<i>Finalità</i>) 1. Al fine di incentivare l'afflusso di turisti nel proprio territorio, a sostegno della destagionalizzazione, la Regione Calabria concede contributi per il trasporto aereo, ferroviario, marittimo e su gomma.	Art. 1 (<i>Finalità</i>) Al fine di incentivare <i>la crescita e il consolidamento</i> dell'afflusso di turisti nel proprio territorio, <i>anche</i> a sostegno della destagionalizzazione, la Regione Calabria concede contributi per il trasporto aereo, ferroviario, marittimo e su gomma
Art. 2 (<i>Beneficiari dei contributi</i>) 1. Beneficiari dei contributi di cui alla presente legge sono le organizzazioni di viaggio nazionali ed estere <i>che espletano la loro attività nel rispetto della normativa vigente nei rispettivi Paesi</i>¹, nonché le associazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo).	<i>Invariato</i>
Art. 3 (<i>Tipologia di spese oggetto di contributi</i>) 1. La Regione Calabria concede contributi per la realizzazione di programmi di viaggio, effettuati in Calabria da gruppi di almeno venticinque persone, che prevedono soggiorni nella regione non inferiori a sette pernottamenti, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, per le seguenti tipologie di spese: a) voli charter; b) voli di linea; c) trasporto su gomma; d) trasporto ferroviario; e) trasporto via mare; f) trasferimenti dagli scali aeroportuali, porti e stazioni ferroviarie calabresi alle destinazioni ricettive e viceversa, quando gli stessi trasporti siano strettamente correlati al trasporto aereo, ferroviario o via mare, e facciano parte integrante del programma di viaggio;	Art. 3 (<i>Tipologia di spese oggetto di contributi</i>) 1. La Regione Calabria concede contributi per la realizzazione di programmi di viaggio, effettuati in Calabria da gruppi di almeno venticinque persone, che prevedono soggiorni nella regione non inferiori a sette pernottamenti, salvo quanto previsto <i>dal regolamento di cui all'art. 4 comma 1</i>, per le seguenti tipologie di spese: a) voli charter; b) voli di linea; c) trasporto su gomma; d) trasporto ferroviario; e) trasporto via mare; f) trasferimenti dagli scali aeroportuali, porti e stazioni ferroviarie calabresi alle destinazioni ricettive e viceversa, quando gli stessi trasporti siano strettamente correlati al trasporto aereo, ferroviario o via mare, e facciano parte integrante del programma di viaggio; g) attività di comunicazione e pubblicità.

g) attività di comunicazione e pubblicità.	
Art. 4 <i>(Intensità della contribuzione)</i> 1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi in conto capitale e nella misura del: a) 25 per cento dell'imponibile del costo totale del progetto regolarmente rendicontato per i programmi di viaggio realizzati nei mesi di giugno e settembre; b) 30 per cento dell'imponibile del costo totale del progetto regolarmente rendicontato per i programmi di viaggio realizzati in mesi diversi da giugno e settembre. 2. Nel caso di pacchetti interregionali che prevedono almeno quattro pernottamenti in Calabria il contributo è ridotto al 15 per cento per i programmi realizzati nei mesi di giugno e settembre e al 20 per cento per i programmi di viaggio realizzati nei mesi diversi da giugno e settembre. 3. La spesa relativa alle attività di comunicazione e pubblicità è ammissibile nel limite del 10 per cento del costo totale del programma di spese e comunque nella misura massima di 5.000,00 euro. 4. Il contributo, concesso nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, non può, in ogni caso, superare il costo complessivo, fiscalmente documentato, dei pernottamenti relativi al programma di viaggio. 5. Sono esclusi dai contributi di cui alla presente legge i programmi di viaggio che si realizzano nei mesi di luglio e agosto.	Art. 4 <i>(Intensità della contribuzione)</i> 1. La Giunta Regionale con proprio regolamento definisce: a) L'intensità di aiuto per i programmi di viaggio regionali, anche differenziata per mesi; b) L'intensità di aiuto per i programmi di viaggio interregionali, anche differenziata per mesi; c) La durata minima in termini di pernotti in Calabria per i pacchetti interregionali; d) Eventuali importi e/o percentuali massime di spesa per l'attività di comunicazione e pubblicità, e) Eventuale esclusione di periodi di svolgimento dei programmi di viaggio; f) Ulteriori specifiche modalità di attuazione della presente legge, in presenza di gravi situazioni, quali quelle originate dalla pandemia da Covid-19. 2. <i>Abrogato</i> 3. <i>Abrogato</i> 4. Il contributo, concesso nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, non può, in ogni caso, superare il costo complessivo, fiscalmente documentato, dei pernottamenti relativi al programma di viaggio. 5. <i>Abrogato</i>
Art. 5 <i>(Presentazione domanda)</i> 1. Le domande per l'ammissione ai contributi previsti dalla presente legge sono presentate al dipartimento regionale competente in materia di turismo entro: a) il 15 settembre per i programmi di viaggio da effettuare nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo; b) il 28 febbraio per i programmi di viaggio da effettuare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre, fatto esclusione dei mesi indicati nel	Art. 5 <i>(Presentazione domanda)</i> 1. Le domande per l'ammissione ai contributi previsti dalla presente legge sono presentate al dipartimento regionale competente in materia di turismo entro: a) il 15 settembre per i programmi di viaggio da effettuare nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo; b) il 28 febbraio per i programmi di viaggio da effettuare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre, fatto esclusione dei mesi indicati nel

comma 5 dell'articolo 4. 2. Con motivato decreto del dirigente generale del dipartimento competente in materia di turismo possono essere prorogati o riaperti i termini di presentazione delle domande. 3. La domanda di contributo è accompagnata da: a) una relazione che illustra il programma di viaggio per il quale si chiede il contributo, con indicazione del numero presunto di turisti, del periodo di svolgimento, delle strutture ricettive prescelte per il soggiorno, dei mezzi di trasporto e delle attività pubblicitarie e di comunicazione; b) un programma di spesa in cui sono riportate le sole voci di costo di cui all'articolo 3, comma 1; il costo totale del programma è da intendersi imponibile e non può comprendere voci di spesa diverse da quelle indicate all'articolo 3; c) eventuali dichiarazioni ritenute necessarie dal dipartimento competente in materia di turismo e pubblicate, insieme alla modulistica, almeno trenta giorni prima dalla data di scadenza, sul sito istituzionale e sull'apposita piattaforma informatica.	<i>regolamento di cui all'art. 4 comma 1.</i> 2. Con motivato decreto del dirigente generale del dipartimento competente in materia di turismo possono essere prorogati o riaperti i termini di presentazione delle domande. 3. La domanda di contributo è accompagnata da: a) una relazione che illustra il programma di viaggio per il quale si chiede il contributo, con indicazione del numero presunto di turisti, del periodo di svolgimento, delle strutture ricettive prescelte per il soggiorno, dei mezzi di trasporto e delle attività pubblicitarie e di comunicazione; b) un programma di spesa in cui sono riportate le sole voci di costo di cui all'articolo 3, comma 1; il costo totale del programma è da intendersi imponibile e non può comprendere voci di spesa diverse da quelle indicate all'articolo 3; c) eventuali dichiarazioni ritenute necessarie dal dipartimento competente in materia di turismo e pubblicate, insieme alla modulistica, almeno trenta giorni prima dalla data di scadenza, sul sito istituzionale e sull'apposita piattaforma informatica.
Art. 6 <i>(Istruttoria delle domande e ammissione al contributo)</i> 1. L'istruttoria delle domande di contributo è effettuata dal dipartimento competente in materia di turismo. 2. La valutazione delle domande di contributo è effettuata da un gruppo di lavoro, nominato all'interno del dipartimento di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri: a) preferenza ai programmi più produttivi di presenze turistiche; b) preferenza ai programmi da effettuare da ottobre a maggio; c) preferenza ai programmi da effettuare con voli charter rispetto a quelli di linea e a quelli ferroviari, su gomma e via mare; d) preferenza ai programmi che prevedono il turismo in arrivo (incoming) dai mercati esteri rispetto a quelli del mercato interno nazionale; e) preferenza ai programmi che prevedono almeno due annualità di svolgimento. 3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande l'amministrazione regionale, sulla base dei risultati dell'istruttoria e della valutazione, decreta: a) l'elenco delle domande ammesse al contributo; b) l'elenco delle domande non ammesse, con l'indicazione delle cause di esclusione.	<i>Invariato</i>
Art. 7	<i>Invariato</i>

(Erogazione dei contributi)

1. L'istanza di erogazione del contributo e il relativo rendiconto, corredato dalla documentazione contabile e amministrativa di cui ai commi 2 e 3, sono presentati entro novanta giorni dalla conclusione del programma di viaggio.
2. L'istanza di erogazione del contributo è accompagnata dai seguenti documenti:
 - a) relazione descrittiva delle attività svolte con annessa dichiarazione nelle forme di cui all'articolo 9, comma 1;
 - b) consuntivo delle spese realizzate corrispondente al programma di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b);
 - c) per i costi di trasporto:
 - 1) fattura dell'azienda vettrice, ovvero, nel caso di beneficiari che acquistano posti sui vettori non direttamente dalla compagnia vettrice, fattura della organizzazione venditrice;
 - 2) titolo di pagamento della fattura e documentazione prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - 3) lista passeggeri, che, per il trasporto ferroviario, marittimo e su gomma, è controfirmata dall'azienda vettrice;
 - 4) elenco nominativo dei turisti ospitati con indicazione del periodo di soggiorno e delle strutture ricettive;
 - d) per i costi pubblicitari:
 - 1) fattura dell'agenzia pubblicitaria o della tipografia;
 - 2) titolo di pagamento della fattura e documentazione prevista dalla l. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - 3) esemplari dei prodotti pubblicitari o, nel caso di affissioni, documentazione fotografica;
 - 4) attestazione, dell'editore, testata giornalistica o portale web, di avvenuta pubblicazione, ovvero attestazione, dell'emittente televisiva o radiofonica, di avvenuta messa in onda, o attestazione, dell'agenzia pubblicitaria, di avvenuta affissione.
3. L'amministrazione regionale ha facoltà di chiedere ulteriore documentazione al fine di garantire il corretto svolgimento del procedimento amministrativo nel rispetto dei principi di buon andamento, economicità e imparzialità.
4. L'erogazione del contributo è disposta con provvedimento del dirigente del settore competente a seguito della verifica della documentazione contabile e amministrativa

prodotta.	
Art. 8 <i>(Informatizzazione del procedimento e dei controlli)</i> 1. L'amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare prima dell'erogazione dei contributi i controlli opportuni al fine di acquisire maggiori garanzie sulla destinazione dei propri interventi. 2. L'amministrazione regionale effettua, ai sensi della normativa vigente, le verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nelle forme dell'autocertificazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, senza oneri a carico della Regione, e con l'ausilio degli strumenti informatici e telematici disponibili, nonché al fine di accertare la veridicità del contenuto della documentazione allegata dai beneficiari relativamente alle dichiarazioni rese e ai dati forniti dalle strutture ricettive e dagli enti di gestione delle infrastrutture viarie interessate ai programmi di viaggio. 3. Al fine di favorire un più efficace sistema di controllo e di gestione del procedimento amministrativo, in un'ottica di maggiore efficienza, accessibilità e semplificazione, la Regione adotta un'apposita piattaforma informatica. Tale piattaforma, allo scopo di facilitare le verifiche, anche ai fini di cui al comma 2, in ordine all'effettuazione dei programmi di viaggio, consente la condivisione del procedimento con società aeroportuali, nautiche e ferroviarie nonché con le altre istituzioni competenti sul controllo dei flussi turistici. 4. Ulteriori specifici controlli saranno effettuati per garantire il rispetto del regime della normativa in materia di aiuti.	<i>Invariato</i>
Art. 9 <i>(Gestione del procedimento amministrativo)</i> 1. Ai fini della concessione ed erogazione dei contributi di cui alla presente legge, le informazioni, anche relative al contenuto della documentazione prodotta, sono rese mediante autocertificazione, con le modalità di cui al DPR 445/2000, e sono verificate d'ufficio dall'amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 8.	<i>Invariato</i>

2. Fino alla attivazione della piattaforma informatica il procedimento è espletato secondo le tradizionali modalità favorendo le modalità d'invio telematico.	
Art. 10 <i>(Copertura finanziaria)</i> 1. L'onere derivante dalla presente legge è determinato, per il triennio 2018 - 2020, in 1.500.000,00 euro annui stanziati sul capitolo U0613310301 del Bilancio regionale, per come stabilito dalla legge regionale 22 dicembre 2017, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018-2020).	<i>Invariato</i>
Art. 11 <i>(Abrogazioni)</i> 1. È abrogata la legge regionale 7 marzo 1995, n. 6 (Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare).	<i>Invariato</i>
Art. 12 <i>(Entrata in vigore)</i> 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.	<i>Invariato</i>

Il Dirigente Generale
Avv. Maria Francesca Gatto



REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.

246

DEL 03 SET. 2020

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

Modifiche alla legge regionale 3/2018 recante Incentivazione dell'incoming turistico attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione.

Tipologia della proposta di legge:

Il presente disegno di legge scaturisce dall'esigenza di apportare modifiche alla legge regionale 3/2018 che ha ad oggetto la "Incentivazione dell'incoming turistico attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione". Si tratta di uno strumento di incentivazione economica finalizzato all'incremento degli arrivi e delle presenze turistiche con priorità alla bassa stagione.

Il presente progetto di legge incide sulle finalità della legge e sulla definizione dell'intensità di aiuto.

Per ciò che riguarda le finalità della legge, si ritiene opportuno meglio specificare in quali termini lo strumento di incentivazione interviene rispetto al flusso in entrata di turisti. Gli effetti prodotti dalla legge, infatti, si ripercuotono positivamente sia in termini di consolidamento dei flussi sia in termini di crescita orientando questi ultimi anche in un'ottica di destagionalizzazione.

In merito alla modifica all'art. 4, introdotta con l'art. 3 della presente legge, si fa presente che la recente esperienza di crollo del settore turistico cagionato dalla pandemia Coronavirus, ha messo in luce la scarsa capacità della legge *de qua* di adeguare lo strumento di incentivazione alle situazioni imprevedibili che possono verificarsi. Vista, infatti la forte vulnerabilità del settore legata sia alle situazioni geopolitiche che riguardano i paesi esteri ma anche a cambiamenti normativi, diplomatici e non in ultimo ad emergenze sanitarie, si ritiene opportuno inserire la possibilità in tali casi eccezionali di adeguare i parametri afferenti al periodo di ammissibilità del contributo e all'intensità di aiuto, ex art. 4 della legge regionale.

L'inserimento all'art. 4 del comma sei proposto consentirà alla Giunta regionale, in tali situazioni, di intervenire in deroga regolamentando con proprio atto i parametri atti alla determinazione del contributo. La Giunta quindi potrà adottare, per un arco temporale non superiore a 12 mesi, diversi parametri, ritenuti più efficaci rispetto alla situazione contingente, relativi all'intensità di aiuto sia per i pacchetti regionali sia per quelli interregionali, sia per l'attività di comunicazione, inoltre, le modifiche potranno riguardare l'esclusione dei mesi di luglio ed agosto dal periodo oggetto di contribuzione.

Ad esempio in questo particolare momento storico potrebbe decidere di non escludere il periodo di luglio ed agosto considerata la particolare depressione dei flussi turistici anche nei mesi estivi.

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intende realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale:

Per come affermato l'esigenza di intervenire proponendo le modifiche al testo di legge sopra indicate nasce dall'esigenza contingente di utilizzare lo strumento di incentivazione *de quo* per contrastare gli effetti negativi cagionati dall'emergenza sanitaria ed economica legata alla pandemia Coronavirus. Al fine di far comprendere quanto una situazione eccezionale e imprevedibile possa influire sul sistema economico del settore turistico si propone di seguito una breve analisi degli effetti che il Covid 19 ha prodotto nel settore.

L'emergenza Covid-19 non ha riscontri storici di riferimento, neppure la crisi finanziaria del 2008 ha avuto la stessa incidenza sul sistema turistico, perché non ha condizionato né il sistema dei trasporti né quello della sicurezza sanitaria.

L'economia italiana e l'intera filiera turistica vivono un momento di enorme difficoltà. Il settore turistico, è fortemente condizionato dalle limitazioni agli spostamenti delle persone che non si basano solamente su fattori strutturali (contrazione economica, riduzione dei sistemi di mobilità, etc.) ma anche su un'inquietudine che è generata dalla mancanza di sicurezza.

L'Italia è al primo posto in Europa per quota di esercizi ricettivi sul totale Ue (più del 30% nel 2018) e al secondo per quota di presenze di clienti di residenza estera (50,6% nel 2019) ¹.

In un trimestre si sarebbero realizzate almeno 81 milioni di presenze turistiche, pari al 18,5% del totale annuale, soprattutto di clienti stranieri (56% delle presenze) e nelle strutture alberghiere (70,6%).

Il settore ricettivo in senso stretto produce un fatturato di 25,6 miliardi di euro, dei quali 20,1 del comparto degli alberghi; le attività delle agenzie di viaggio e servizi connessi realizzano 12 miliardi (dati 2017).

Uno degli effetti economici più immediati della crisi associata al Covid-19 è stato il blocco dei flussi turistici. I primi effetti sono già emersi a febbraio, con il diffondersi dell'epidemia in molti paesi, ma è agli inizi di marzo che si è giunti al quasi azzeramento dell'attività in corrispondenza dei provvedimenti generalizzati di distanziamento sociale.

In base al DCPM n.19 del 25 marzo, le strutture ricettive di tipo extra-alberghiero sono state considerate attività non essenziali e, salvo eccezioni, hanno chiuso. Gli esercizi alberghieri che avrebbero potuto, formalmente, continuare a operare, nella grande maggioranza dei casi hanno sospeso ogni attività. D'altro canto, anche altri comparti che compongono la filiera turistica hanno subito impatti di rilievo: la ristorazione, diverse componenti dei trasporti e, in misura più contenuta, il commercio.

Visto che l'orizzonte di ripresa delle attività connesse alla domanda turistica è del tutto incerto, è utile comporre un quadro delle informazioni statistiche relative a questo insieme di attività che rappresenti la dimensione economica del problema.

Nel 2019 il turismo in Italia ha fatto registrare 130,2 milioni di arrivi e 434,7 milioni di presenze negli esercizi ricettivi, con un aumento di 42 milioni rispetto al 2015. Nonostante la crescita sia stata trainata dal settore extra-alberghiero, le strutture ricettive alberghiere mantengono un ruolo prevalente con oltre il 64% delle presenze².

L'arresto dei flussi turistici a partire perlomeno da marzo ha azzerato un'attività che proprio nel trimestre marzo-maggio ha la sua fase di rilancio stagionale, favorita dal susseguirsi di occasioni tra le festività pasquali e la Pentecoste (rilevante soprattutto per l'afflusso estero). Risulta quindi importante capire quale sia la dimensione della perdita associabile a tale periodo, facendo riferimento a ciò che era accaduto lo scorso anno.

¹ Fonte: ISTAT

² Fonte: ISTAT

Nel trimestre marzo-maggio 2019 si sono registrate in Italia circa 81 milioni di presenze turistiche, pari al 18,5% del totale annuale. La media europea nello stesso trimestre è leggermente superiore (20,9%) perché la distribuzione del turismo nell'arco dell'anno è meno caratterizzata dal picco della stagione estiva.

La composizione della domanda di turismo in Italia indica che nella stagione primaverile la clientela estera è (con il 56% delle presenze) più rappresentata che nel resto dell'anno. Quanto alla tipologia di alloggio, a primavera le strutture alberghiere risultano di gran lunga le preferite, con una quota significativamente superiore a quella annua (70,6%).

Nel complesso, in questo periodo si concentra il 20,3% delle presenze annuali nelle strutture alberghiere e circa il 23% delle presenze di clienti stranieri, a conferma dell'importanza di questo trimestre per il settore alberghiero e turistico.

Gli alberghi a 4 e 5 stelle sono gli esercizi ricettivi nei quali le presenze del trimestre raggiungono la quota più elevata rispetto al totale annuo (22,3%): contrariamente alle strutture extra-alberghiere che, tra marzo e maggio, non vanno oltre l'11% delle strutture open air e il 19% di B&B e altri extra-alberghieri³.

Una indicazione interessante riguardo all'impatto economico della drastica riduzione dei flussi di turismo proviene dai dati sulla spesa turistica effettuata negli scorsi anni dagli stranieri, la cui misura proviene dall'indagine del Turismo Internazionale della Banca d'Italia.

Nel 2019, la spesa complessiva dei viaggiatori stranieri in Italia ammonta a circa 44,3 miliardi euro; al suo interno la componente più consistente è quella per i servizi di alloggio, che ne rappresenta circa la metà, seguono la ristorazione con oltre un quinto del totale e, con quote inferiori, lo shopping e il trasporto.

Considerando il solo trimestre marzo-maggio del 2019, tale componente è risultata pari a 9,4 miliardi di euro. Quest'anno, nello stesso periodo, la quasi totalità del normale flusso di spesa effettuato da viaggiatori stranieri è destinato a risultare nullo. In Calabria la spesa degli stranieri nel 2019 ammonta a circa 184 milioni di euro.

Una delle questioni cruciali per il settore turistico è che l'attuale crisi, provocata dal blocco necessario per contrastare l'emergenza sanitaria, è destinata a perdurare pur con forme attenuate anche nel prossimo futuro. Per valutare questi aspetti è importante conoscere le dimensioni del tessuto produttivo esposto direttamente agli effetti di tale crisi.

Dal Registro esteso sulle imprese "Frame-SBS", che contiene dati individuali su tutte le imprese industriali e dei servizi, attive nel nostro paese (circa 4,4 milioni di unità) emerge che, nel 2017, il settore ricettivo in senso stretto è composto da oltre 52 mila imprese, di cui quasi 24 mila operanti nel comparto alberghiero e quasi 27 mila in quello degli alloggi e altre strutture per vacanze; completano il quadro circa 2 mila imprese attive nel campo dei soggiorni all'aria aperta.

Questo insieme di imprese impiega quasi 283 mila addetti, di cui 220 mila dipendenti; la componente degli alberghi è del tutto prevalente in termini di occupazione (75% degli addetti). Dal punto di vista del risultato economico il comparto ricettivo registra un fatturato di 25,6 miliardi di euro, a cui le imprese alberghiere contribuiscono per 20,1 miliardi.

Un altro comparto del tutto dipendente dalla domanda turistica è quello dei servizi delle agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione: oltre 17 mila imprese, che impiegano circa 50 mila addetti e hanno fatturato 12 miliardi di euro nel 2017.

Il turismo in quanto tale non è contemplato dalle nomenclature della statistica e dei conti economici nazionali. Pertanto, le informazioni necessarie devono essere ricavate dai settori economici aventi

³ Fonte: ISTAT

delle componenti in relazione al turismo e ricapitolate in un conto separato, il cosiddetto Conto Satellite del Turismo⁴.

Il World Trade and Tourism Council utilizzando una metodologia coerente con la contabilità satellite, stima la dimensione del comparto turistico per una varietà di paesi. In base a questi dati, in Italia nel 2017 il turismo vale il 5,5% del PIL e il 6,5 dell'occupazione (pari a quasi 1,5 milioni di posti di lavoro) collocandosi al di sopra della media OCSE.

In aggiunta a questo contributo “diretto” fornito a PIL e occupazione, il WTTC stima l'impatto complessivo del turismo, che ingloba anche gli effetti “indiretti” – che originano cioè dalle forniture di beni e servizi attivate dalle imprese dei comparti turistici – e quelli “indotti” – che invece sono generati dai consumi dei lavoratori del turismo⁵. Secondo queste stime, l'impatto complessivo del turismo sul PIL per il nostro Paese nel 2017 è pari al 13 per cento, un valore superiore alla media dei paesi UE e dell'economia mondiale nel suo complesso. Anche l'impatto complessivo sull'occupazione è molto rilevante nel nostro Paese: al settore erano complessivamente riconducibili quasi 3,4 milioni di posti di lavoro.

Lo scenario del turismo è cambiato in 7 giorni: sono state cancellate l' 80/90 % delle prenotazioni in Italia dall'estero, sospesi i viaggi di istruzione, azzerato il giro d'affari del business travel, eventi, meeting e convegni cancellati.

L'Italia dipende in gran parte dall'Europa, da cui proviene il 79% di tutte le presenze (notti) straniere. Guardando ai flussi dei viaggiatori su base mensile, certamente per il turismo italiano i periodi più “caldi” sono quelli del trimestre estivo (giugno-agosto), in cui complessivamente si concentra circa il 50% delle presenze totali/anno. Considerando il solo mercato domestico (italiani in Italia), questa concentrazione estiva è ancora più forte mentre i flussi tra gennaio e aprile apportano una quota media mensile del 5% al totale anno (dunque abbastanza ridotta). Per quanto riguarda gli stranieri la curva della stagionalità è un po' più piatta in estate (circa il 45% del totale) rispetto al mercato domestico e con un picco a luglio (invece che ad agosto).

Il calo dei collegamenti e dei passeggeri internazionali avrà conseguenze dirette sulla spesa turistica straniera in Italia, in particolare per quei mercati di origine che non potrebbero giungere in Italia con altri mezzi se non con l'aereo. A oggi, infatti, dei circa 45 miliardi di euro che gli stranieri spendono nel nostro Paese, un terzo è imputabile a viaggiatori extraeuropei.

Il turismo è per definizione trasversale, ovvero, oltre a essere costituito da ricettività in primis, trasporti e intermediazione ha ricadute significative sui servizi culturali e sul commercio più in generale. Come si può capire, dunque, il turismo ha un impatto che si estende a tanti settori della nostra economia che, in conseguenza di quanto sta accadendo per via del coronavirus, rischiano di risentire pesantemente (anche) della crisi di viaggi e vacanze.

⁴ Il settore del turismo si definisce sulla base degli acquisti fatti dai visitatori. Compito della contabilità satellite è quindi stimare quanta parte del “fatturato” di ogni settore economico è attribuibile al turismo. Essa riporta per ognuno dei principali settori economici che soddisfano la domanda turistica, il cosiddetto coefficiente di prodotto. Ad esempio, il fatturato di agenzie di viaggio, alberghi e trasporto aereo è quasi per intero sostenuto dalla spesa dei turisti. Nel caso dei servizi di ristorazione, si calcola che solo il 23,5 per cento (del fatturato) sia attribuibile alla domanda turistica, ovviamente, si tratta di dati aggregati stimati a livello nazionale, che non possono essere presi come riferimento per descrivere situazioni locali.

⁵ Il contributo indiretto misura cioè le interconnessioni con altri settori: in particolare, si tiene conto delle ricadute sugli altri settori della spesa sostenuta dai comparti turistici per investimenti (ad esempio l'acquisto di un nuovo aeroplano, la costruzione di un nuovo hotel, l'acquisto di mobili per arredare la struttura ricettiva, ecc.) o per acquisti di materie prime e servizi, nonché la spesa pubblica sostenuta per la promozione delle località turistiche in ciascun paese. Il contributo indotto misura il PIL e l'occupazione attivati dalla spesa delle persone occupate direttamente o indirettamente dal comparto turistico.

Sono i servizi a essere stati messi più in crisi in queste settimane dal coronavirus: il blocco della domanda, per un tessuto imprenditoriale come quello turistico di dimensione ridotte – secondo l'Unwto, l'80% delle imprese turistiche nel mondo sono piccole o medie –, rischia di essere fatale, essendo attività che tradizionalmente non hanno grandi capacità finanziarie per reggere a lungo situazioni di improvvisa mancanza di domanda.

I servizi infatti non sono immagazzinabili, non si possono stoccare in attesa di tempi migliori: una stanza di albergo o un posto aereo non venduti oggi, una visita guidata non fatta, una cena non servita sono persi per sempre nel conto economico di un'impresa o di un professionista. e intermediazione rischiano di perdere il 30-35% di fatturato nello scenario base e il 60-70% in quello pessimistico.

Le previsioni dei mesi scorsi sono state smentite dal procedere degli eventi, dai continui cambiamenti di scenario e quindi, necessario prevedere più ipotesi con il rischio che poi non se ne verifichi alcuna.

L'UNWTO (United Nations World Tourism Organisation) ha più volte ridotto al ribasso le proprie stime, mettendo sempre in guardia sulla loro labilità a causa delle grandi incertezze sulla ripresa dell'attività.

L'ultima stima effettuata è relativa al 7 maggio, e ipotizza tre scenari:

- il primo con l'apertura delle frontiere internazionali ad inizio luglio;
- il secondo con apertura ad inizio settembre;
- il terzo con apertura a inizio dicembre.

Nel primo caso, quello meno negativo, si ipotizza che si verifichi una diminuzione di circa 850 milioni di turisti internazionali (-58%) con una perdita di circa 910 miliardi di dollari USA, con una perdita occupazionale di circa 100 milioni di posti di lavoro; nel terzo caso la perdita ipotizzata è di circa 1.100 milioni di turisti (- 78%) con una perdita di circa 1.200 miliardi di dollari USA e una diminuzione di circa 120 milioni di occupati.

Le stime di fine marzo scorso dell'UNWTO prevedevano diminuzioni comprese fra il 20% ed il 30%.

I risultati dell'indagine per strutture calabresi

L'Osservatorio Turistico della Regione Calabria, nel mese di aprile ha somministrato un questionario a 200 operatori turistici, con l'intenzione di valutare l'impatto dell'emergenza sanitaria sulle prenotazioni, nelle strutture ricettive per il periodo di Pasqua e per il periodo estivo.

Il 98% degli intervistati, ovviamente, ha dichiarato di avere registrato perdite economiche nella propria attività e la cancellazione totale delle prenotazioni relative al periodo di Pasqua.

Il risultato, oggi è ovvio, ma nel momento in cui è stata programmata l'indagine la situazione era ancora molto incerta.

Può essere un po' meno ovvio il risultato relativo alle prenotazioni, per la stagione estiva, effettuate nel mese di aprile, quando si registrava il momento di picco della curva dei contagi.

Circa il 50% degli intervistati ha dichiarato una diminuzione delle prenotazioni per la stagione estiva del 100%, il 20% degli intervistati una diminuzione del 90%, il 10% una diminuzione dell'80% e comunque, tutti gli operatori intervistati hanno dichiarato una diminuzione delle prenotazioni superiore al 50%.

Considerato l'esito dello studio del fenomeno, effettuato durante il periodo di maggiore diffusione del virus, si è proceduto con una seconda fase di indagine (effettuata nel periodo fra il 27 Aprile e il

6 maggio). Sono stati contattati solo gli albergatori⁶, per determinare la loro percezione sulla crisi in atto. Il riscontro è nuovamente ovvio: le prenotazioni sono ferme e il comparto è nell'incertezza più assoluta.

La seconda fase dell'indagine prevedeva inoltre la richiesta del "prezzo medio" di una camera doppia o di una camera singola nei mesi di marzo, aprile e maggio al fine di provare a stimare i mancati incassi nel trimestre marzo-maggio, utilizzando come punto di partenza, i pernottamenti registrati nello stesso trimestre del 2019.

Gli alberghi (escluse le Residenze turistico alberghiere) operativi nel 2019, nel periodo preso in esame erano 663: 184 strutture hanno compilato il questionario, per ulteriori 300 alberghi il prezzo di altri è stato utilizzato il prezzo di vendita rilevato dal portale booking.com⁷, per i rimanenti è stato calcolato il prezzo medio, in base alle risposte ottenute dagli albergatori e ai prezzi trovati sul portale booking.com; in il tutto è stato riferito alla categoria (stelle) di appartenenza.

L'informazione più completa dei rispondenti si è avuta in riferimento al prezzo della camera doppia, e dunque, pur consapevoli del limite, si è provveduto a stimare l'incasso delle strutture alberghiere ipotizzando che tutti gli ospiti registrati, nel trimestre marzo-maggio 2019 in Calabria, abbiano pernottato in una camera doppia insieme ad un'altra persona.

Complessivamente, nel 2019 in Calabria, nel periodo marzo maggio si sono registrati 820.000 pernottamenti, nei soli alberghi le presenze sono state 617.000, che rappresentano il 75% del totale dei pernottamenti, confermando l'importanza che riveste il settore alberghiero.

Si è stimato pertanto, che nel trimestre marzo-maggio del 2019 sia stato prodotto un incasso, relativo al solo pernottamento, di 48.000.000 di euro.

L'obiettivo della rilevazione è quello di attribuire una dimensione economica, anche se approssimativa, al fenomeno turismo nel comparto alberghiero calabrese e se in altri momenti, si sarebbe data enfasi a questa dimensione, di cui in termini valore aggiunto abbiamo discusso nelle pagine precedenti, oggi vorremmo non fosse così rilevante per non dover registrare un danno così elevato.

Fare le stesse valutazioni per il periodo estivo, sarebbe una catastrofe.

Abbiamo la consapevolezza, di dover considerare molteplici variabili: l'incertezza sull'andamento della diffusione del virus, l'adozione delle nuove misure di riapertura, l'aspetto puramente psicologico del potenziale "turista" anche nel caso in cui le restrizioni venissero eliminate, l'apertura dei confini internazionali. Vi sono ancora, alcune difficoltà per gli imprenditori turistici di adeguare le proprie strutture ai piani di sicurezza e di distanziamento sociale, misure che comporterebbero in molti casi alla riduzione del numero dei posti letto e di conseguenza porterebbero ad un cambiamento della capacità dell'offerta ricettiva (posti letto, camere, bagni).

L'offerta e la domanda sono interdipendenti e in questa fase, di emergenza sanitaria, appare forte la sensazione di disastro che potrebbe rappresentare una economia ed una società senza turismo, perché il turismo è un modo di essere di molte attività. Basti pensare al peso che ha il turismo per i beni culturali, il benessere, lo sport, l'istruzione.

Un'altra importante considerazione da fare è legata alla scelta che farà il turista. Ipotizzando una riapertura delle strutture ricettive nel mese di giugno (ipotesi improbabile) ci si interroga sulla scelta da parte degli ospiti di andare in vacanza. Senza il turista non esiste il turismo, e dopo mesi di

⁶ Gli alberghi secondo il DCPM n.19 del 25 marzo avrebbero potuto, formalmente, continuare a operare, ma nella grande maggioranza dei casi hanno sospeso ogni attività.

⁷ Si evidenzia che il prezzo di booking varia a secondo del periodo in cui si fa la prenotazione, bisogna sottolineare che non è stata fatta nessuna differenziazione nella richiesta dei prezzi relativamente a weekend e periodo di Pasqua.

lockdown e una comunicazione scientifica ancora incerta sull'evoluzione del virus, ci si chiede: quanti turisti saranno disposti a partire? Qual è la tipologia del turista? Cosa si aspetta il turista, oltre alla sicurezza? Quale sarà la sua provenienza?

Sono tutte domande in attesa di risposte perché il COVID-19 ha riportato le statistiche del turismo all'anno ZERO e le previsioni si basano su variabili, tutte caratterizzate dall'incertezza.

Le analisi storiche degli ultimi 15-20 non sono utilizzabili per una stima futura, quindi si osservano i fenomeni cercando di coglierne gli aspetti essenziali e significativi al fine di poter suggerire delle valide misure di sostegno, per le imprese ricettive e non solo che andranno a misurarsi con la ripartenza.

Prezzo medio di una camera doppia nel periodo marzo - maggio

Categoria	Marzo	Aprile	maggio
1 Stella	55,00€	52,93€	53,28€
2 Stelle	53,00€	57,49€	58,00€
3 Stelle	66,45€	61,10€	62,98€
4 Stelle	87,61€	86,63€	88,64€
5 Stelle	143,33€	160,73€	176,67€

Fonte: elaborazioni osservatorio turistico Regione Calabria

Presenze alberghiere in Calabria nel periodo marzo - maggio

Categoria	Marzo	Aprile	maggio	Totale periodo
1 Stella	744	1.183	962	2.889
2 Stelle	2.746	2.847	4.571	10.164
3 Stelle	42.858	55.776	82.140	180.774
4 Stelle	83.465	125.119	205.265	413.849
5 Stelle	1.448	2.622	4.570	8.640
totale presenze	131.261	187.547	297.508	616.316

Fonte: elaborazioni osservatorio turistico Regione Calabria

Stima del mancato incasso per camere alberghiere non vendute

Categoria	Marzo	Aprile	maggio	Totale periodo
1 Stella	20.605	74.348	61.033	155.986
2 Stelle	75.148	166.330	269.932	511.410
3 Stelle	1.447.404	3.668.357	5.458.117	10.573.878
4 Stelle	3.716.734	11.614.169	20.951.082	36.281.985
5 Stelle	103.773	401.932	765.760	1.271.465
totale periodo	5.363.664	15.925.135	27.505.924	48.794.723

Fonte: elaborazioni osservatorio turistico Regione Calabria

Coerenza con i contenuti della programmazione regionale:

Gli obiettivi della proposta di legge 3/2018 e della presente proposta di modifica sono costruiti in stretta connessione con le finalità e le attività previste dalla programmazione turistica complessiva della Giunta regionale.

Si intende, infatti, favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla strategia politica regionale, contribuendo in tal modo a rafforzare la coesione economica e sociale del territorio.

Come è noto, la funzione principale del turismo nel processo di attuazione della Strategia mondiale è quella di attivatore sociale, del fattore che è in molti casi all'origine della catena del valore.

In questo senso la cultura è assolutamente indispensabile per lo sviluppo dell'economia del territorio.

L'obiettivo strategico che la Regione intende perseguire è la destagionalizzazione dell'offerta che generi nuovi comportamenti innovativi, nuove idee, nuovi prodotti e nuovi servizi. Ciò comporterebbe anche una diversificazione dei prodotti turistici, fuori del contesto prettamente balneare, quali l'offerta culturale, naturalistica ed eno-gastronomica cui l'amministrazione sta puntando investendo anche notevoli risorse.

Questa nuova "economia del turismo" rappresentata dai prodotti sopra indicati, è in rapida espansione, ed è in grado di incidere in maniera significativa, già nel breve periodo, sulle dinamiche della crescita e dell'occupazione grazie alla possibilità di produrre contenuti e prodotti/servizi di interesse di una categoria di soggetti, come quella dei turisti, sempre più ampio.

Potenziati fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:

I beneficiari della nuova norma sono le "organizzazioni di viaggio nazionali e straniere" autorizzate all'esercizio della loro attività, nonché le associazioni legalmente riconosciute, ivi comprese quelle di calabresi emigrati in Italia e all'estero, per le finalità e nei limiti delle attività loro consentite per come indicato nei rispettivi statuti associativi, previsti all'art.2.

Nella precedente norma i beneficiari dei contributi erano individuati i soggetti indicati dalla Legge Nazionale n. 217 del 17.05.1983, oggi non più vigente.

Pertanto saranno destinatarie dei contributi le "organizzazioni di viaggio nazionali e straniere" autorizzate all'esercizio della loro attività nei Stati ove operano, incluso le associazioni legalmente riconosciute, ivi comprese le associazioni di calabresi emigrati in Italia e all'estero, nei cui statuti societari ed associativi sono previste le attività di organizzazioni di viaggio a favore dei propri associati.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

Oneri finanziari a carico del bilancio regionale per come descritto.

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 1	Trattasi di articolo definitorio di modifica dell'art. 1 della L.R. 3/2018 in cui sono indicate le finalità della legge ovvero quello di incentivare la crescita e il consolidamento dei flussi turistici, elemento fondamentale per

	lo sviluppo della regione.									
Articolo 2	Trattasi di articolo definitorio di modifica dell'art. 3 della L.R. 3/2018 finalizzato ad introdurre, coerentemente con le modifiche disposte con l'art. 3 del presente disegno di legge, il regolamento regionale.									
Articolo 3	Trattasi di articolo definitorio di modifica dell'art. 4 della L.R. 3/2018. È prevista una specifica regolamentazione finalizzata a rendere il predetto strumento di incentivazione capace di rispondere in maniera efficace alle mutevoli situazioni che intervengono nelle dinamiche di incoming. In particolare si rende necessario regolamentare e modulare in maniera più flessibile e diversificata l'intensità di aiuto per i programmi di viaggio regionali, e per quelli interregionali, la durata minima in termini di pernotti in Calabria per i pacchetti interregionali; eventuali importi e/o percentuali massime di spesa per l'attività di comunicazione e pubblicità, l'eventuale esclusione di periodi di svolgimento dei programmi di viaggio. Il ricorso alla regolamentazione in questione consente, pertanto, di modulare l'intensità di aiuto nel corso dello stesso anno nei limiti dello stanziamento di bilancio regionale, che per le annualità 2020/2021/2022 è così quantificato: <table><tr><td colspan="3">Cap.U0613310301</td></tr><tr><td>Anno 2020</td><td>Anno 2021</td><td>Anno 2022</td></tr><tr><td>€1.700.000,00</td><td>€2.000.000,00</td><td>€2.000.000,00</td></tr></table> Pertanto, dal presente articolo non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	Cap.U0613310301			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	€1.700.000,00	€2.000.000,00	€2.000.000,00
Cap.U0613310301										
Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022								
€1.700.000,00	€2.000.000,00	€2.000.000,00								
Articolo 4	Trattasi di articolo definitorio di modifica dell'art. 5 della L.R. 3/2018 finalizzato ad introdurre, coerentemente con le modifiche disposte con l'art. 3 del presente disegno di legge, il regolamento regionale.									
Articolo 5	Trattasi di disposizione finanziaria in cui si attesta che dalla presente legge non derivano maggiori e nuovi oneri finanziari a carico del bilancio regionale rispetto a quelli già stanziati nel Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020 – 2022 ex L.R. 3/2020;									
Articolo 6	Trattasi di articolo definitorio che disciplina l'entrata in vigore a far data dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.									

Tabella A

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari 2020
Articolo 1	-----	
Articolo 2	-----	
Articolo 3	-----	
Articolo 4	-----	
Articolo 5	Norma finanziaria (Tabella B)	
Articolo 6	-----	

Tabella B

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Missione	Programma	Titolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Note
07	01	Spese per l'incentivazione e del flusso	€ 00,00	€ 00,00	€ 00,00	
		Totale	€ 00,00	€ 00,00	€ 00.000,00	

- oneri di gestione: € 0, la gestione della legge viene effettuata dal personale interno al Settore Promozione Turistica.

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- ☐ Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso ☐
 - Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti ☐
 - Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale ☐
- ☐ Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa ☐
 - Programma n. _____

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- ☐ Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- ☐ Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente ☐
 - Tipologia n. _____

1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- ☐ Programma n. _____ ☐

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- ☐ Programma n. _____ ☐

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- ☐ Utilizzo delle risorse stanziare nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso ☐
 - Anno _____
 - Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 110 Altre spese correnti - Titolo 1 Spese correnti ☐
 - Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale - Titolo 2 Spese in conto capitale ☐
- ☐ Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa ☐
 - Anno _____, Programma n. _____

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:

- ☐ Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- ☐ Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente ☐
 - Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- ☐ Anno _____, Programma n. _____ ☐

2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

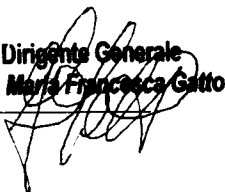
- ☐ Anno _____, Programma n. _____ ☐

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa ☐

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'" ☐

Il Direttore Generale _____

Il Dirigente Generale
Avv. Maria Francesca Gatto





Regione Calabria
Giunta Regionale
Segretario Generale
Settore "Ufficio legislativo"

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0279263 del 02/09/2020



~~Pervenuta il~~

~~Protocollo N°~~

allegato alla deliberazione
n° 246 del 03 SET. 2020

Al Dirigente generale
del Dipartimento Turismo e spettacolo
SEDE
dipartimento.tes@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: Proposta deliberativa concernente la modifica alla Legge regionale 6 febbraio 2018, n.3 "Incentivazione del turismo in arrivo (incoming) attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione"

Preso atto dell'intervenuta modifica dell'art. 3, comma 1 lett. f, si esprime parere favorevole sulla richiesta, prot. n. 279111/siar del 02/09/2020, in riferimento a quanto in oggetto.

Si precisa che il presente parere è reso limitatamente al testo normativo.

Distinti saluti.

IL FUNZIONARIO

IL DIRIGENTE

(arr. *Enrica Montilla*)